

"Biellesse, Vercellese, Casalese"

**CONTRATTO COLLETTIVO**  
**DECENTRATO INTEGRATIVO**

**UTILIZZAZIONE RISORSE**  
**ANNO 2017**


**A.T.O. n.2**  
**Piemonte**

Il giorno 29 del mese di dicembre dell'anno 2017 alle ore 14.00, nella Sala riunioni dell'Autorità d'Ambito n. 2 Piemonte, con sede in Vercelli via Carducci 4, si sono riuniti le Organizzazioni Sindacali Territoriali e l'Amministrazione, rappresentati rispettivamente da:

➤ **delegazione di parte pubblica:**

➤ Elena AUDAGNA con funzioni di Presidente;

➤ Cesare CUZZI;




all'uopo formalmente autorizzata a sottoscrivere su quanto indicato nel presente contratto con decreto del Presidente dell'Autorità d'Ambito, atto n. 76 del 28/12/2017

➤ **delegazione sindacale:**

Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL

Organizzazione Sindacale Territoriale UIL



## Richiamati

- **l'articolo 40, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150**, che al comma 3 stabilisce: *“La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”*.
- **l'articolo 40 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.**, avente ad oggetto : *Contratti collettivi nazionali e integrativi*, che al comma 3-bis, prevede: *“ Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione./...;*
- **l'articolo 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.** ( Controlli in materia di contrattazione integrativa ) che prevede: *“ Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;*
- **l'articolo 48 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.** ( Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica ) che prevede: *4. ... Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.*
- **l'art. 65 del D.Lgs. 150/2009** (Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti) che prevede: *“ 1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.  
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.  
3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.  
4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4.».*  
*5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.*
- **il D. Lgs. 141/2011** *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”* che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19 - 31 e 65 del D. Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;
- **l'art. 1 – comma 1 – lettera “a” del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122:** *“ Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. che prevede: “ a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.”.*
- **l'art. 1 – comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del*

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left and several smaller initials or signatures on the right.

*trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.*

- **l'art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017:** “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*” che fissa il limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale prevedendo che lo stesso non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

▪ **i C.C.N.N.L.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali:**


- 1998 / 2001 del 01-04-1999;
- successivo a quello del 01-04-1999, le cosiddette "code contrattuali" del 14-09-2000;
- per il biennio economico 2000 / 2001 del 05-10-2001;
- per il biennio economico 2002 / 2003 e normativo 2002 / 2005 del 22-01-2004;
- per il biennio economico 2004 / 2005 del 09-05-2006;
- per il biennio economico 2006 / 2007 del 11-04-2008;
- per il biennio economico 2008 / 2009 del 31-07-2009.

Su indicazione dei sindacati, le parti concordano sulla necessità di rivedere, in fase di contrattazione decentrata per l’anno 2018, la definizione dei valori economici delle indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa, tenuto conto dei vincoli normativi vigenti relativamente alla determinazione del fondo e del processo di riorganizzazione delle funzioni all’interno dell’Ente che ha coinvolto tutto il personale dipendente.

Successivamente le parti

**sottoscrivono**

il seguente contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2017 del personale non dirigente dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte “ Biellese – Vercellese – Casalese “, riconoscendo la piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 e dal successivo “correttivo” D. Lgs. n. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 165/2001 testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera del D. Lgs. 141/2011).




## COSTITUZIONE ED UTILIZZO RISORSE – ANNO 2017

### **Ammontare del fondo di cui all'art. 31 C.C.N.L. 22/1/2004**

A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del C.C.N.L. del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:

- a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2006 comprensive delle integrazioni previste dai diversi C.C.N.L.. In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del C.C.N.L. del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;
- b) dalle risorse derivanti dalle integrazioni legate alle assunzioni del personale avvenute sulla base del piano occupazionale, come previsto in sede di contrattazione decentrata del 31/05/2006. Tale valore tiene conto della decurtazione operata ai sensi dell'art. 9, c. 2 bis del D.L. 78/2010;
- c) dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del C.C.N.L. del 01/04/1999 per l'avvio di attività stabili connesse ai processi riorganizzativi che hanno interessato l'Ente a partire dal 1° gennaio 2010 e che hanno determinato l'assegnazione di nuove funzioni agli uffici dell'Amministrazione;
- d) dalle risorse derivanti dall'applicazione della ristrutturazione del fondo straordinario, ai sensi dell'art. 14 c. 3 del C.C.N.L. 01/04/1999;
- e) dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, commi 2 e 4 del C.C.N.L. del 01/04/1999 a seguito di un processo di riorganizzazione delle attività che ha coinvolto tutti gli Uffici dell'Ente;
- f) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, C.C.N.L. 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del C.C.N.L. del 22.1.2004)
- g) dai risparmi del fondo lavoro straordinario accertati a consuntivo (art. 14 c. 3 C.C.N.L. 01/04/1999)




**Risorse decentrate 2017  
COSTITUZIONE**

Il Fondo per l'anno 2017, così come determinato con provvedimento del Direttore dell'Autorità d'Ambito n° 2 Piemonte " Biellese – Vercellese – Casalese " – atto n. 177 in data 19/12/2017 - risulta così costituito:

FONDO 2017 PARTE STABILE consolidato	€ 62.113,45	<b>DA FONDO 2016</b>
RISTRUTTURAZ. F.DO STRAORD. ART. 14 C. 3 C.C.N.L. 01/04/99	€ 2.500,00	
<b>FONDO 2017 PARTE STABILE</b>	<b>€ 64.613,45</b>	

Incremento 0,25% Monte salari 2010 C.C.N.L. 01/04/1999 Art. 15 c. 2 e c.4	€ 648,88	<b>DA FONDO 2016</b>
Somme non utilizzate anno precedente - art. 17 comma 5 C.C.N.L. 01-04-1999	€ 2.000,00	
Economie lavoro straordinario 2016	€ 226,12	
<b>FONDO 2017 PARTE VARIABILE</b>	<b>€ 2.875,00</b>	
<b>TOTALE FONDO ANNO 2017</b>	<b>€ 67.488,45</b>	

Viene concordato che le somme eventualmente non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrente esercizio finanziario, comprese le economie derivanti dal fondo per il lavoro straordinario, verranno portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 c. 5 del C.C.N.L. 01/04/1999.



**Risorse decentrate 2017  
UTILIZZAZIONE**

Progressioni economiche orizzontali Anni precedenti	€ 1.126,19	<b>€ 19.527,70</b>	<b>€ 51.753,64</b>
	€ 1.126,26		
	€ 1.227,53		
	€ 1.227,53		
	€ 1.984,52		
	€ 1.126,26		
	€ 4.231,74		
	€ 502,35		
	€ 1.227,53		
	€ 4.624,21		
	€ 1.123,61		
Retribuzione di posizione P.O.	€ 28.911,42	<b>€ 28.911,42</b>	
Indennità comparto	€ 3.314,52	<b>€ 3.314,52</b>	

Retribuzione di Risultato P.O.	€ 5.782,28	<b>€ 5.782,28</b>	<b>€ 15.734,81</b>
Produttività	€ 4.952,53	<b>€ 4.952,53</b>	
Indennità di responsabilità	€ 2.500,00 € 2.500,00	<b>€ 5.000,00</b>	

<b>TOTALE utilizzo previsto</b>			<b>€ 67.488,45</b>
---------------------------------	--	--	--------------------

I valori economici si intendono al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

### Progressione economica orizzontale. Anni precedenti

Il fondo totale ammonta, **con riferimento all'anno 2017**, a € 19.527,70. Il valore complessivo si riferisce alle progressioni economiche orizzontali attivate antecedentemente alla tornata contrattuale in corso.

### Retribuzione di posizione alle posizioni organizzative

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sono state istituite le posizioni organizzative con l'obiettivo di definire la struttura organizzativa più adeguata per la realizzazione degli obiettivi previsti.

Sulla scorta di quanto deliberato dalla Conferenza dell'Ente con atto n. 588 del 22/11/2016, è stato affidato l'incarico provvisorio di Direttore dell'Ente per la durata di un anno a partire dal 1° gennaio 2017 alla Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario Comunicazione. A decorrere dalla stessa data la dipendente, Responsabile in P.O. con alta professionalità, a seguito di richiesta da parte della stessa, è stata posta in aspettativa senza assegni. Il medesimo provvedimento ha inoltre dato mandato al Direttore di affidare, dal 1° gennaio 2017, gli incarichi di "Responsabile di posizione organizzativa di alta professionalità" e di "Responsabile di posizione organizzativa", nonché di ridefinire e di riattribuire in sede di contrattazione decentrata le pesature delle responsabilità procedurali a seguito della riorganizzazione provvisoria delle attività all'interno dell'Ente, in deroga all'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi, dal 1° gennaio 2017, tra il personale in organico dell'Autorità d'Ambito, non avendo provveduto alla sostituzione della Responsabile in argomento con il ricorso a figure esterne. Il Direttore ha dato attuazione a quanto previsto dalla Conferenza dell'Ente, per quanto attiene alle Posizioni Organizzative, con Determinazioni n. 161 e 162 del 28/12/2016, a far data dal 01/07/2017 al 31/12/2017.

I titolari delle posizioni organizzative, sono stati individuati in ossequio ai criteri generali stabiliti, fra i dipendenti appartenenti alla categoria "D".

Il fondo annuale per la retribuzione di posizione degli incaricati, fermi rimanendo i dispositivi in ordine alla durata degli incarichi, ammonta **per l'anno 2017 a € 28.911,42.**

### Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative.

Vengono destinati, **nell'anno 2017**, al pagamento dell'indennità di risultato delle posizioni organizzative somme pari a € 5.782,28

Detti valori sono stati determinati con le Determinazioni dirigenziali n. 161 e 162 del 28/12/2016.

I risultati delle attività svolte dagli incaricati dell'area delle posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale.

La valutazione dei risultati dovrà tenere conto dell'attività dell'incaricato, in relazione agli obiettivi assegnati, delle capacità del medesimo, della durata dell'incarico.

La valutazione sarà effettuata dal Direttore e validata dal Nucleo di Valutazione dell'Autorità d'Ambito n. 2 Piemonte "Biellese – Vercellese – Casalese" utilizzando i parametri di cui al sistema di misurazione adottato in data 05/04/2017.

La corresponsione della retribuzione di risultato verrà effettuata, in base al punteggio conseguito nonché al periodo di affidamento delle funzioni.

La corresponsione della retribuzione di risultato, ferma rimanendo l'applicazione dei criteri distributivi di cui ai punti che precedono, verrà effettuata, **entro il mese di APRILE 2018.**





### Indennità di Comparto.

Vengono destinati, **nell'anno 2017**, al pagamento dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del C.C.N.L. 22/01/2004, **€ 3.314,52**.

Tali risorse vengono portate in decremento dei valori costituenti il "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività".

### Produttività.

Vengono destinati, **nell'anno 2017**, al pagamento dei compensi di cui all'art. 37 – comma 2 – del C.C.N.L. 22/01/2004 – somme pari a **€ 4.952,53**.

Il sistema di incentivazione del personale è collegato:

- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (Risultati);
- alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi (Valutazione delle competenze e dei comportamenti);
- al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel Piano Operativo di Gestione.

Ai fini di cui sopra non verranno presi in considerazione:

- i dipendenti con incarico di posizione organizzativa, limitatamente al periodo di affidamento delle relative funzioni;
- i dipendenti in posizione di comando, limitatamente al periodo di validità del comando.

Il valore economico individuale verrà stabilito in funzione:

- a) **del parametro di categoria:** nell'ambito del budget, la quota verrà ripartita tra il personale in funzione del parametro di categoria posseduta al momento della valutazione, secondo gli indicatori di cui a seguire, ulteriormente rapportati, in caso di part-time, alla percentuale di servizio:  
**Cat. D = 258 - Cat. C = 226**
- b) **della valutazione individuale conseguita:** schede individuali appositamente predisposte secondo i dettami di cui alla metodologia di valutazione adottata in sede di Contrattazione Decentrata Integrativa 2009 ed espresse in 500/mi. A ciascun dipendente verrà attribuito un punteggio, proporzionalmente parametrato, secondo le valutazioni espresse nelle citate schede.

Ai fini distributivi, le parti prendono atto delle disposizioni di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 31/07/2009 che prevede: *"Le parti confermano la disciplina dei compensi per produttività dettata dall'art. 37 del C.C.N.L. del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività."*

### Indennità di responsabilità.

Tali compensi, da destinarsi - ai sensi della lettera f) dell'articolo 17 comma 2 del C.C.N.L. 01-04-1999, così come sostituita dall'art. 7 comma 1 del C.C.N.L. 09-05-2006 - alla remunerazione di specifiche responsabilità affidate al personale della categorie D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. del 31.3.1999, ammontano, **per l'anno 2017 a € 5.000,00**.



Tali importi verranno utilizzati per compensare specifiche responsabilità affidate, secondo le regole di cui a seguire, al personale **appartenente alla categoria D**, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.

In relazione alle caratteristiche organizzative dell'ente vengono definite, con cadenza annuale, dal Direttore dell'Autorità d'Ambito n. 2 Piemonte "Biellesse – Vercellese – Casalese", quelle posizioni di lavoro, comportanti specifiche responsabilità, per le quali, nel corso del 2017, viene riconosciuta la relativa indennità. Nello stesso provvedimento il Direttore provvede a quantificare l'indennità entro i limiti massimi dettati dalla contrattazione nazionale. (Determinazioni n. 163 e n. 164 del 28/12/2016).

#### INTERPRETAZIONE - MONITORAGGIO E VERIFICHE

Il presente contratto va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei C.C.N.L. di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.

Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente C.C.D.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente, al massimo entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del C.C.D.I.


The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more complex, while the one on the right is smaller and more stylized.

**CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA**


Parte Pubblica:

Elena AUDAGNA

Cesare CUZZI



Rappresentanti sindacali territoriali del Comparto delle Autonomie Locali:



Vercelli, 29/12/2017

